

Assicurazione per i rischi di incendio, esplosione, scoppio e altri danni all'abitazione, abbinata al Mutuo Mediobanca Premier per tutte le finalità diverse dalla surroga

genertel

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Casa - ed. 07/2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione Casa è una polizza collettiva, stipulata da Mediobanca Premier per conto dei propri clienti aderenti, che assicura il rischio di danni all'abitazione. È riservata alle abitazioni concesse come garanzia ipotecaria di mutui erogati da Mediobanca Premier.



Che cosa è assicurato?

DANNI ALL'ABITAZIONE

La garanzia è sempre compresa.

Genertel si impegna a indennizzare fino al raggiungimento della somma assicurata e senza riduzione proporzionale (Primo Rischio Assoluto) i danni materiali e diretti all'abitazione assicurata causati dai seguenti eventi:

- ✓ Incendio
- ✓ Esplosione, implosione o scoppio
- ✓ Fulmine
- ✓ Caduta di aeromobili, satelliti o meteoriti
- ✓ Onda sonora
- ✓ Urto di veicoli stradali
- ✓ Sviluppo di fumi, gas e vapori
- ✓ Eventi atmosferici
- ✓ Atti vandalici ed eventi sociopolitici
- ✓ Sovraccarico di neve sul tetto fino a 10.000 euro
- ✓ Spese aggiuntive per la demolizione, lo sgombero e il trasporto fino al 10% della somma assicurata con un limite di 10.000 euro.

Genertel rinuncia al diritto di surrogazione verso persone di cui l'assicurato deve rispondere, salvo il caso di dolo. Le garanzie valgono anche in caso di colpa grave dell'assicurato.

La somma assicurata per ciascuna abitazione è costante per tutta la durata dell'assicurazione e corrisponde al capitale finanziato del mutuo di cui l'abitazione medesima costituisce garanzia ipotecaria. La massima somma assicurabile è pari a 1.000.000 euro. Somme superiori possono essere assicurate solo previa autorizzazione di Genertel.



Che cosa non è assicurato?

DANNI ALL'ABITAZIONE

Genertel non assicura i danni:

- ✗ causati con dolo dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi;
- ✗ che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di fluido frigorifero;
- ✗ Per la garanzia Urto di veicoli stradali, non sono coperti i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. dell'assicurato;
 2. di coniuge, genitori, suoceri, figli dell'assicurato, e di ogni altra persona che fa parte del suo stato di famiglia;
 3. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con l'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

DANNI ALL'ABITAZIONE

Sono esclusi i danni:

- ! che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! causati da mancata o insufficiente manutenzione;
- ! causati da gelo, umidità, stitilicidio;
- ! causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- ! che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie operano per abitazioni che si trovano in Italia.



Che obblighi ho?

- Genertel consente l'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'aderente/assicurato sui dati e le informazioni richiesti. L'aderente/assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati nella dichiarazione di adesione. L'aderente/assicurato deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare. Se l'aderente/assicurato fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione successiva delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, può (i) perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e (ii) determinare la cessazione dell'assicurazione.
- Al momento del sinistro, l'assicurato deve comunicare a Genertel la presenza di altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di rischio.
- In caso di sinistro, se l'assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

Per aderire all'assicurazione, l'assicurato/aderente deve firmare e consegnare a Mediobanca Premier la dichiarazione di adesione alla polizza collettiva. Alla stipula del mutuo, Mediobanca Premier, quale contraente della polizza collettiva, anticipa il premio a Genertel in un'unica soluzione tramite bonifico bancario. L'assicurato deve restituire a Mediobanca Premier il premio che questa ha anticipato a Genertel. Può scegliere di farlo in un'unica soluzione (premio unico anticipato) oppure mensilmente (premio annuo frazionato), secondo le modalità indicate nella dichiarazione di adesione.

Il primo pagamento da parte dell'assicurato deve avvenire:

- in caso di premio unico anticipato, alla data di stipula del mutuo;
- in caso di premio mensile, in concomitanza con la prima rata di ammortamento del mutuo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se l'assicurato ha firmato e consegnato a Mediobanca Premier la dichiarazione di adesione e ha effettuato il pagamento del premio secondo le modalità stabilite, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 della data di stipula del mutuo. La polizza scade alle ore 24 della data di scadenza del mutuo. La data di scadenza della polizza rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario. La durata dell'assicurazione può essere al massimo di 30 anni e 45 giorni.



Come posso disdire la polizza?

La polizza ha durata pari a quella del mutuo, al termine del quale scade senza che l'assicurato debba dare disdetta. Il rinnovo non è previsto.

Recesso per sinistro. Genertel e l'assicurato possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione. Per l'esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o la data di recapito della PEC.